

P.S.R. PER L'UMBRIA 2014/2020 - MISURA 13 - INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO. ANNUALITÀ 2017.

Articolo 1 (Finalità della misura)

La misura 13 intende conseguire i seguenti obiettivi:

- contribuire alla tutela dell'ambiente, alla conservazione dello spazio naturale e alla salvaguardia delle risorse naturali disponibili;
- mantenere e promuovere metodi di produzione agricola rispettosi dell'ambiente;
- favorire la permanenza della popolazione rurale nelle aree soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- garantire un utilizzo continuato delle superfici agricole.
- favorire l'attività zootecnica quale forma produttiva compatibile con l'esigenza di conservazione delle risorse naturali.

Tali obiettivi sono conseguibili compensando gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivante dagli svantaggi naturali al fine di garantire sia la produzione agricola in quelle zone caratterizzate da una limitata utilizzazione del suolo, sia il presidio dei territori svantaggiati e quindi prevenire o limitare l'abbandono dell'attività agricola e lo spopolamento di tali aree.

La misura è articolata in due sottomisure.

13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane.

13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi.

Sezione 1

PARTE GENERALE

Articolo 2 (Definizioni)

1. Azienda

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono eleggibili agli aiuti soltanto le superfici ricadenti nel territorio regionale. Per la classificazione delle "aziende zootecniche" sono prese in considerazione le superfici aziendali ricadenti nel territorio della regione Umbria e quelle delle regioni confinanti (Marche, Toscana e Lazio).

2. Azienda zootecnica

Sono classificate "aziende zootecniche" quelle aziende che allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall'ASL territorialmente competente (Umbria, Marche, Toscana e Lazio) con un carico di bestiame minimo di 0,5 UBA per ettaro di SAU aziendale.

Sono classificate "aziende zootecniche" quelle aziende che allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento (codice di stalla) rilasciato dalla ASL territorialmente competente (Umbria, Marche, Toscana e Lazio) con un carico di bestiame minimo di 0,5 UBA per ettaro di SAU aziendale. Tale condizione

deve essere rispettata per tutto il periodo di impegno. Il calcolo del rapporto UBA/SAU sarà effettuato prendendo in considerazione la consistenza media di stalla.

3. Agricoltore in attività.

Per agricoltore in attività si intende quello definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 come recepito dall'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e sm e int.

4. Superficie agricola utilizzata (SAU).

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi, le tare e gli usi non agricoli.

Le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende zootecniche come sopra definite.

Ai fini dell'individuazione di "azienda zootecnica", ovvero del rapporto unità di bestiame (UBA) per ettaro di SAU, sono prese in considerazione le superfici aziendali ricadenti nel territorio della regione Umbria e quelle delle regioni confinanti (Marche, Toscana e Lazio).

5. Unità Bestiame Adulto (UBA)

Per il calcolo delle UBA possedute dall'azienda, vengono presi a riferimento gli indici di conversione di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 808/2014, a valere esclusivamente per le specie riportate nella tabella seguente:

SPECIE ANIMALI	UB/capo
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni ed equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA

6. Condizionalità

Il regime di condizionalità è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti). Esso prevede una riorganizzazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppabili nei seguenti tre settori:

- ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno;
- sanità pubblica e salute degli animali e delle piante;
- benessere degli animali.

7. Fascicolo aziendale

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1 dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dalla misura 13 del PSR 2014/2020.

Ogni richiedente l'aiuto ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

8. Fascicolo domanda

Contenitore della domanda e della documentazione amministrativa e tecnica allegata (non contenuta nel fascicolo aziendale) atta a dimostrare il possesso dei requisiti e condizioni dichiarati in domanda necessari per accedere agli aiuti. Il richiedente è responsabile della costituzione e aggiornamento del fascicolo domanda che è conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente abilitato dall'Organismo Pagatore Agea.

9. Soggetti autorizzati

Nelle more della definizione delle procedure per l'implementazione delle misure del PSR 2014/2020 sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione, a norma della DGR n. 957 dell' 11 giugno 2007 e della DGR n. 392 del 16 aprile 2008 e s.m. e int., rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

Articolo 3 (Beneficiari e condizioni di ammissibilità)

1. Beneficiari

Beneficiari della misura sono gli agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, come recepito dall'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e s.m.i. che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento 1305/2013.

2. Condizioni di ammissibilità

L'indennità prevista dalla misura è concessa agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Per l'individuazione delle superfici eleggibili all'aiuto sono prese a riferimento le disposizioni e le istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, impartite dall'Organismo Pagatore AGEA. (circolari n. ACIU.2005.209 del 20 aprile 2005, n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, prot. N. ACIU.2011.278 del 14 aprile 2011, N. ACIU.2011.679 del 25 Novembre 2011, N. ACIU.2012.28 del 25 Gennaio 2012, N. ACIU.2012.90 del 29 Febbraio 2012, N. ACIU.2012.227 del 17 maggio 2012 e UMU/2015/749 del 30 aprile 2015).

Ai fini del presente bando il possesso/detenzione dei terreni da assoggettare agli impegni, deve essere disponibile a titolo legittimo ed esclusivo nelle sole forme della proprietà, (anche in comunione dei beni), affitto, usufrutto, comodato e concessione da enti pubblici,

fin dal momento dell'assunzione dell'impegno e, di norma, di durata tale da coprire l'intero periodo vincolativo (un anno).

L'esclusività del possesso/detenzione è motivata dalla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica), la responsabilità relativa all'assunzione degli impegni previsti dalla misura.

Pertanto, nei casi di comunione tra coniugi e nei casi di comproprietà, è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR n.445/2000) del titolare della domanda in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso, a suo favore, degli altri contitolari a condurre i terreni oggetto della domanda ed assumere gli impegni sulla cosa comune (art. 1102 c.c.). Tale dichiarazione deve essere presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollata.

I contratti di affitto, comodato e concessione da enti pubblici, ricorrendo nella fattispecie il caso d'uso previsto dall'art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell'art. 5 del medesimo decreto, fin dalla data di presentazione della domanda e, a norma del paragrafo 8 della circolare AGEA n. 15 del 30 aprile 2008 come integrata dalla nota AGEA ACIU.2012.90 del 29 febbraio 2012, devono essere presenti nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda, debitamente protocollati.

In attuazione della circolare AGEA ACIU.2012.90, sopra richiamata, i contratti di affitto verbali, qualora sottoscritti dal conduttore, sono ritenuti idonei solo se accompagnati da una dichiarazione del locatore proprietario, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che confermi l'effettiva sussistenza del contratto verbale. Anche per i contratti di comodato e per le concessioni da enti pubblici si applicano le disposizioni previste dalla circolare AGEA ACIU.2012.90.

Nei casi di comproprietà tale dichiarazione deve essere rilasciata da almeno – uno dei comproprietari, che esprima il consenso alla conduzione della superficie oggetto di contratto, da parte di tutti i comproprietari. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere protocollate nel fascicolo aziendale.

In presenza di contratti di affitto, comodato o concessioni da enti pubblici, con scadenza durante il periodo d'impegno, i richiedenti sono tenuti a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (senza soluzioni di continuità), e registrarli a termini di legge.

I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono:

- possedere il requisito di agricoltore in attività come definito all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e sm e it.
- essere in possesso di un'azienda con una "superficie minima ammissibile all'impegno (SOI) \geq ad un ettaro;
- nel caso di aziende zootecniche, possesso di bestiame delle specie, bovini, ovicaprini ed equini corrispondente ad un carico minimo di 0,5 UBA per ettaro di SAU aziendale.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (un anno), pena la decadenza della domanda stessa, salvo diversa disposizione definita dall'Organismo Pagatore Agea nell'ambito delle norme di gestione delle domande di pagamento.

Articolo 4 (Impegni)

1. Dichiarazioni ed impegni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio delle seguenti dichiarazioni sostitutive di carattere generale da parte del richiedente e precisamente:

- di essere a conoscenza che devono essere rispettate, su tutta la superficie agricola aziendale, le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 91 e seguenti del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità);
- di essere agricoltore in attività come definito all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e sm e int.
- di essere a conoscenza che la presentazione della domanda di sostegno a valere sulla misura 13 del PSR 2014/2020 è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l'erogazione degli aiuti è subordinata al cofinanziamento da parte della Regione Umbria della rispettiva quota regionale.
- di essere a conoscenza di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti.

Per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
- che a seguito della verifica degli atti camerali la società titolare della domanda di sostegno è vigente alla data di sottoscrizione della stessa.

Per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- di essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;

Al fine di favorire il ricorso all'arbitrato, quale strumento alternativo al ricorso giurisdizionale per la soluzione delle controversie, i richiedenti possono sottoscrivere, in sede di presentazione della domanda di sostegno/pagamento, la seguente clausola compromissoria: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare".

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale, in corso di definizione, applicativa degli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e specificate dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

2. Decorrenza e durata degli impegni

Gli impegni decorrono a far data dal 15 maggio 2017, termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno, e devono essere rispettati fino a tutto il 14 maggio 2018 (durata annuale).

Qualora l'azienda abbia presentato domanda a valere sulla misura 13 nell'annualità 2016, in relazione al fatto che gli impegni decorrono dal giorno del rilascio della domanda di

sostegno (di norma il 15 giugno 2016), al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento conseguente a sovrapposizione temporale di impegni, il premio spettante per l'annualità 2017 sarà decurtato di un importo calcolato proporzionalmente al periodo in cui sussiste la sovrapposizione degli impegni assunti.

3. Cause di esonero dagli impegni

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e specificatamente:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

4. Cessione di azienda

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno (impegno annuale), il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare nel mantenimento degli impegni per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti ovvero sia rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nel mantenimento degli impegni, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, ai sensi degli articoli 3 e 15 del regolamento UE 809/2014, è consentito apportare modifiche alla domanda stessa.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Qualora non si verifichi il subentro nel mantenimento dell'impegno, ovvero il beneficiario e/o il subentrante non mantengano gli impegni assunti, - il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno eventualmente percepito proporzionalmente alla superficie oggetto di infrazione.

5. Liquidazione dell'aiuto

La liquidazione dell'aiuto è concessa di norma in un'unica soluzione nel momento in cui è stato verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso.

Tuttavia, può essere corrisposto un anticipo del 75% dell'aiuto, dal 16 ottobre al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di pagamento (articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013).

Articolo 5 (Criteri di selezione delle domande)

Per la misura 13 e rispettivamente le sottomisure 13.1 e 13.2, non si prevedono criteri di selezione (articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013).

Articolo 6 (Modalità di presentazione delle domande)

1. Presentazione delle domande di sostegno

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it).

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del presente avviso e non oltre la data del 15 maggio 2017 sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire è/o aggiornare il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda.

Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio della stessa.

Ciascun richiedente, nello stesso anno, non può presentare più domande di sostegno a valere sulla stessa misura.

La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando il beneficiario non sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dallo stesso, qualora effettuato senza notifica, emergano inadempienze.

Alle domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione dell'1%, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

2. Conservazione delle domande di sostegno

In relazione alle modalità di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1. (esclusivamente nel formato elettronico) ed al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il richiedente è tenuto a conservare il "fascicolo domanda" presso il soggetto autorizzato che ha effettuato il rilascio della domanda stessa, qualora previsti.

Il fascicolo domanda deve contenere:

- a) la domanda debitamente sottoscritta;
- b) i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda.

Articolo 7 (Istruttoria delle domande)

1. Domande di sostegno/pagamento.

L'istruttoria amministrativa delle domande di sostegno, si compone delle seguenti fasi:

- a) acquisizione delle domande nel formato elettronico;

- b) verifica della ricevibilità;
- c) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità;
- d) approvazione delle domande ammissibili e della declaratoria delle domande non ammesse;
- e) notifica ai beneficiari dell'ammissibilità o inammissibilità;
- f) gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali.

L'attività amministrativa delle fasi del procedimento sopra individuate viene così espletata:

Fase a) - acquisizione delle domande nel formato elettronico.

Le informazioni contenute nelle domande compilate e rilasciate nel portale SIAN sono acquisite nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) secondo le modalità e i tempi definiti dall'Organismo Pagatore (OP) Agea.

Fase b) - verifica della ricevibilità.

La verifica della ricevibilità consiste nell'accertare l'avvenuto rilascio della domanda nel portale SIAN, entro i termini di scadenza fissati dal presente avviso.

Fase c) - verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

Tale fase del procedimento consiste nella verifica della presenza, nella domanda di sostegno, di tutte le dichiarazioni inerenti gli elementi di ricevibilità.

Le informazioni relative alle domande di sostegno sono ricavate direttamente dai fascicoli aziendali validati dai CAA. Tali fascicoli sono oggetto di controllo da parte di Agea nell'ambito del SIGC e in ordine al rispetto delle disposizioni impartite dalla stessa Agenzia per la loro regolare tenuta.

Per quanto sopra, le informazioni riportate nella domanda di sostegno presentata ai sensi del presente avviso possono ritenersi attendibili in quanto adeguatamente controllate, non risultando pertanto necessario procedere ad ulteriori verifiche.

Al termine dell'istruttoria amministrativa viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità. Per le domande non ammissibili la check-list riporta le motivazioni dell'esclusione.

Fase d) - approvazione delle domande ammissibili e della declaratoria delle domande non ammesse.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 2, comma 1 della legge n. 241/90 e s. m. e int., per le quali a fronte dell'attivazione di un procedimento su istanza di parte è prevista l'adozione di un provvedimento espresso, il Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", sulla scorta delle risultanze istruttorie rilevabili da ciascuna check-list, predispone l'elenco delle domande ammissibili, di quelle finanziabili e di quelle inammissibili per ciascuna sottomisura.

Fase e) - notifica ai beneficiari dell'ammissibilità o inammissibilità

Le disposizioni adottate con il provvedimento di cui sopra, sono comunicate ai beneficiari ammessi e a quelli non ammessi.

Ai richiedenti non ammessi sono comunicate, mediante posta elettronica certificata, le motivazioni dell'esclusione con l'indicazione dell'autorità e i termini cui è possibile ricorrere (in opposizione o agli organi giurisdizionali).

Fase f) - gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali

Ai sensi dell'art. 74 del Reg. 1303/13 nel caso in cui dai controlli amministrativi effettuati emergano difformità, infrazioni o anomalie, il Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", dovrà darne comunicazione, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, al beneficiario inadempiente. A quest'ultimo è data la possibilità di presentare ricorso entro 10 giorni, inviando al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90.

Il dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", valutate le eventuali controdeduzioni presentate, adotterà specifico provvedimento in ordine ad eventuali

prescrizioni, all'avvio del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

I provvedimenti di rigetto delle domande sono comunque impugnabili di fronte all'autorità giudiziaria come segue:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali opzioni sono alternative.

L'organismo pagatore AGEA è competente per la definizione dell'istruttoria ai fini dell'erogazione del sostegno e, fatte salve sue eventuali diverse disposizioni, a tal fine provvede:

- ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- all'effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione;
- alla determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- al pagamento dell'aiuto.

I premi saranno erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento.

2. Errori palesi

Per le domande di sostegno/pagamento afferenti la sottomisura oggetto del presente avviso, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni stabilite dalla DGR n. 657 del 21 maggio 2015 che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Pertanto, al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi la Giunta Regionale, con la DGR sopra richiamata, ha individuato possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:

1. problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN o eventualmente dalla Regione Umbria per le procedure informatiche del sistema regionale;
2. conto corrente errato;
3. errori di "rovescino" nei numeri;
4. data di inizio e/o di fine impegno errati
5. informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
6. supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
7. utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
8. informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi (ad esempio indicazione per la consistenza zootecnica di numero di animali diverso da quello fornito dalla BDN);
9. particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN.

Per l'erogazione dell'aiuto, in relazione al fatto che la titolarità giuridica è in capo all'OP AGEA, nelle more delle nuove istruzioni sull'errore palese da parte dell'OP, si fa riferimento, in quanto compatibili, alle disposizioni che lo stesso OP ha impartito con le

circolari "ACIU.2008.0083 dell'11 gennaio 2008 Sviluppo Rurale. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande conferma impegni misure agro-ambientali", "AGEA N. 27589 /UM del 15 gennaio 2008. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali" e "AGEA del 7 settembre 2012 prot. ACIU. 2012.366. Sviluppo Rurale. Invio esito Audit della Commissione - Misure 211 e 214 - anni 2012 e 2011. Applicazioni istruzioni sull'errore palese", e con altre disposizioni che lo stesso organismo riterrà di emanare.

Tali situazioni, che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.

A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
- eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese sono comunicate al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.

La Regione tiene una registrazione di coloro che hanno richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario per verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.

Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:

1. gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
2. gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
3. la domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
4. la parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

Articolo 8 (Riduzioni ed esclusioni)

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti dalla misura 13 del PSR dell'Umbria 2014/2020, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale, in corso di definizione, applicativa degli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Articolo 9 (Procedimento domanda di sostegno)

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, e s. m. e int. il procedimento amministrativo relativo alla domanda di sostegno ha una durata di 180 giorni. Esso ha inizio con la fase “verifica ricevibilità e completezza delle domande” e termina con la fase di “notifica ai richiedenti delle determinazioni adottate”

Tale termine potrà essere derogato per l’acquisizione degli elementi necessari ad escludere il doppio finanziamento, (articolo 21 del regolamento (UE) n.1307/2013), risultanti dalla conclusione dell’istruttoria della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, o a seguito di specifiche disposizioni impartite dall’O.P. AGEA.

La durata del procedimento potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all’inizio di ogni successiva fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni.

Sono di competenza del Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Giunta regionale, Sezione “Portale Umbria del SIAN ed interventi per zone montane e svantaggiate”, il cui responsabile è individuato quale soggetto responsabile del procedimento, le seguenti attività:

- ricevibilità delle domande di sostegno o irricevibilità;
- Istruttoria domande di sostegno e ammissibilità agli aiuti o inammissibilità;
- Declaratorie di inammissibilità o irricevibilità e comunicazione al beneficiario.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e s.m. e int., in tema di comunicazione dell’avvio del procedimento.

Articolo 10 (Pianificazione finanziaria)

Le risorse disponibili per le domande di sostegno a valere sulla misura 13 del PSR Umbria 2014/2020, annualità 2017, trovano copertura finanziaria nell’assegnazione complessiva della misura stessa, e ammontano ad € 7.000.000,00, in termini di spesa pubblica. Tale dotazione sarà ripartita fra le sottomisure 13.1.1 e 13.2.1 secondo criteri che saranno definiti dalla Giunta Regionale con specifico provvedimento.

Tuttavia, qualora all’ammontare complessivo richiesto a premio sia superiore alle risorse individuate per singola sottomisura, le domande saranno liquidate proporzionalmente al totale complessivo riconosciuto ammissibile a seguito di istruttoria, rispetto alla disponibilità finanziaria prevista per l’annualità 2017.

Articolo 11 (Disposizioni)

Per quanto attiene la misura 13 del PSR per l’Umbria 2014/2020, le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte del Dirigente del Servizio “Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile”, senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell’amministrazione regionale, dell’OP AGEA o della Commissione UE.

Articolo 12 (Informativa, trattamento dati personali)

Il d.lgs.n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.

La Regione Umbria tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al bando e per tutte le conseguenti attività.

Qualora la Regione Umbria dovesse avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge.

I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

Il titolare del trattamento è il responsabile del servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Regione Umbria.

Il responsabile del trattamento interno è il responsabile del procedimento nella persona del responsabile della Sezione “Portale Umbria del SIAN ed interventi per zone montane e svantaggiate” della Regione Umbria.

Il responsabile del trattamento esterno è Organismo Pagatore Agea nella persona del Dirigente dell’ufficio sviluppo rurale.

In relazione al presente trattamento il dichiarante potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art.7 del d.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall’art.8 del citato decreto.

Sezione 2

SOTTOMISURA 13.1.1 – pagamento compensativo per le zone montane

Articolo 13 (Area di intervento)

La misura opera nelle zone montane designate in base al disposto del paragrafo 2 dell’art. 32 del Reg. (UE) 1305/13. Esse sono definite ai sensi dell’art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/99, ex art. 23 del regolamento (CE) n. 950/97.

La superficie eleggibile ai benefici dell’azione è quella riconosciuta dal sistema GIS mediante la procedura SIAN. Il premio è erogato dall’Organismo pagatore (AGEA) direttamente al beneficiario esclusivamente mediante accredito sul conto corrente bancario o postale.

Articolo 14 (Intensità dell’aiuto)

In relazione alle disposizioni di cui all’art. 31, paragrafo 4 del regolamento UE n. 1305/2013, l’indennità è corrisposta per ettaro di SAU commisurato alla combinazione dei fattori di svantaggio derivanti da altitudine e pendenza media delle superfici aziendali ricadenti in area montana, da cui il livello dell’aiuto, €/Ettaro, come di seguito specificato:

Livello dell'aiuto €/Ettaro			
	Pendenza media aziendale	Altitudine media ≤ a m. 600	Altitudine media > a m. 600
Aziende zootecniche (*)	≤ 20%	366,00	450,00
	> 20%	450,00	450,00
Altre aziende	≤ 20%	240,00	269,00
	> 20%	258,00	316,00

(*) aziende che allevano bestiame bovino, ovi- caprino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento (codice di stalla) rilasciato dalla ASL territorialmente competente (Umbria, Marche, Toscana e Lazio) con un carico di bestiame minimo di 0,5 UBA per ettaro di SAU aziendale. Tale condizione deve essere rispettata per tutto il periodo di impegno.

Le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende zootecniche, come definite all'articolo 2 comma 2 del presente provvedimento. Qualora l'ammontare complessivo richiesto a premio sia superiore alle risorse individuate per la sottomisura, le domande saranno liquidate proporzionalmente al totale complessivo riconosciuto ammissibile a seguito di istruttoria, rispetto alla disponibilità finanziaria prevista per l'annualità 2017.

Sezione 3

SOTTOMISURA 13.2.1 – Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane

Articolo 15 (Area di intervento)

La misura opera nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali (diverse dalle zone montane), definite ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1257/99, ex art. 24 del regolamento (CE) n. 950/97.

Tale classificazione, come definita nel PSR 2007/2013, resta in vigore al più tardi fino al 31 dicembre 2017.

Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3 del Reg. UE 1305/2013, al più tardi dal 1 gennaio 2018 entra in vigore una nuova delimitazione, basata su parametri biofisici elencati nell'allegato III del citato regolamento e sui risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) come previsto dall'allegato I del Regolamento delegato UE 808/2014.

Articolo 16 (Intensità dell'aiuto)

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 31, paragrafo 4 del regolamento UE n. 1305/2013, l'indennità è corrisposta per ettaro di SAU commisurato alla combinazione dei fattori di svantaggio derivanti da altitudine e pendenza media delle superfici aziendali ricadenti in zone soggette a vincoli naturali significativi, da cui il livello dell'aiuto "€/Ettaro" come di seguito specificato:

Livello dell'aiuto €/Ettaro			
	Pendenza media aziendale	Altitudine media ≤ a m. 300	Altitudine media > a m. 300
Aziende zootecniche (*)	≤ 20%	231,00	250,00
	> 20%	250,00	250,00
Altre aziende	≤ 20%	74,00	215,00
	> 20%	161,00	250,00

(*)aziende che allevano bestiame bovino, ovi- caprino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento (codice di stalla) rilasciato dalla ASL territorialmente competente (Umbria, Marche, Toscana e Lazio) con un carico di bestiame minimo di 0,5 UBA per ettaro di SAU aziendale. Tale condizione deve essere rispettata per tutto il periodo di impegno.

Le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende zootecniche, come definite all'articolo 2 comma 2 del presente provvedimento.

Qualora l'ammontare complessivo richiesto a premio sia superiore alle risorse individuate per la sottomisura, le domande saranno liquidate proporzionalmente alla disponibilità finanziaria prevista per l'annualità 2017 sulla base del totale complessivo riconosciuto ammissibile.

In relazione a quanto previsto all'articolo 15, ovvero al fatto che le zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane restano in vigore al massimo fino al 31 dicembre 2017, a decorrere dalla data di completamento della nuova delimitazione, e comunque al più tardi alla data del 31 dicembre 2017, le aree che non saranno più ammissibili per effetto della nuova delimitazione, non potranno più beneficiare degli aiuti. In tal caso, il premio spettante per l'annualità 2017 sarà calcolato proporzionalmente al periodo di effettivo mantenimento dell'impegno (15 maggio 2017 - data di completamento della delimitazione).

Sezione 4 **Applicazione della decrescenza**

Articolo 17 **(Decrescenza)**

Conformemente al disposto dell'articolo 31, comma 4, del Regolamento UE 1305/2013, che prevede una modulazione dell'indennizzo corrisposto al singolo agricoltore, per entrambi le sottomisure (13.1 e 13.2), la corresponsione dell'aiuto è decrescente in funzione dell'estensione della superficie indennizzata, e precisamente per aziende al di sopra di ha 30 di SAU in area montana e/o area soggetta a vincoli naturali significativi, verrà applicata la seguente decrescenza agli importi sopra indicati: per le superfici superiori a 30 ettari e fino ad 60 è riconosciuto un aiuto pari al 60% e al di sopra dei 60 ettari, pari al 20%.

In considerazione che è in corso una modifica della misura 13, i cui contenuti riguardano un adeguamento della decrescenza da applicarsi al di sopra di una soglia minima di superficie, la decrescenza sopra descritta potrà subire una variazione che avrà efficacia a decorrere dall'annualità 2017 (15 maggio 2017).

Qualora uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità della sottomisura 13.1 e della sottomisura 13.2, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" è da applicare computando comunque l'intera superficie aziendale a impegno ricadente in entrambe le aree eleggibili. In tal caso, prima di applicare la suddetta decrescenza, è necessario procedere alla determinazione della media ponderata dell'indennizzo unitario, calcolato in relazione al totale della SAU a impegno per le due aree.

In tutti i casi, l'indennità non può essere inferiore al limite minimo di € 25 per ettaro di SAU a impegno.